# Registro elettronico delle quote di commercializzazione degli idrofluorocarburi

Trib. primo grado UE, Sez. I 8 giugno 2022, in causa T-92/21 - Kanninen, pres.; Jaeger, est. - Darment Oy c. Commissione europea.

Ambiente - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Gas fluorurati ad effetto serra - Registro elettronico delle quote di commercializzazione degli idrofluorocarburi - Decisione di registrazione - Autorizzazione all'uso di una quota - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Principio di buona amministrazione.

(Omissis)

#### Sentenza

Con il ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, Darment Oy, chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea del 15 dicembre 2020 relativa all'iscrizione nel registro elettronico delle quote per l'immissione sul mercato degli idrofluorocarburi (HFC) (in prosieguo: il «registro degli HFC») della sua quota per l'anno 2021 nonché per gli anni 2019 e 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

## Fatti all'origine della controversia

- 2 Gli HFC sono una categoria di gas fluorurati ad effetto serra utilizzati, in particolare, negli impianti di refrigerazione e condizionamento, negli aerosol e nella produzione di schiume isolanti.
- Nell'ambito della lotta alle emissioni di gas serra, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) n. <sup>517/2014</sup> del 16 aprile 2014 sui gas serra effetto fluorurato e che abroga il Regolamento (CE) n <sup>.2006</sup> (GU 2014, L 150, pag. 195).
- Ridurre gradualmente le quantità di HFC che possono essere immesse sul mercato dell'UE è stato considerato il modo più efficace ed economico per ridurre le emissioni di queste sostanze a lungo termine.
- 5 Al fine di attuare tale riduzione graduale, il regolamento n. <sup>517/2014</sup> prevede che la Commissione debba, in particolare, determinare ogni anno un quantitativo massimo di HFC che possono essere immessi sul mercato dell'Unione nonché le quote di HFC che i produttori o gli importatori sono autorizzati a immettere sul mercato.
- 6 Si deve rilevare che il regolamento n. <sup>517/2014</sup> si applica sia all'immissione sul mercato di HFC sfusi sia all'immissione sul mercato di apparecchiature precaricate di HFC, in relazione alle quali l'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento specifica che sono immessi sul mercato solo se gli HFC ivi precaricati sono conteggiati nel sistema delle quote.
- Nell'ambito di tale assegnazione di quote da parte della Commissione, il regolamento n. <sup>517/2014</sup> prevede la possibilità di mettere a disposizione di un altro importatore o produttore una quota assegnata a un importatore o produttore.
- Al riguardo, l'articolo 18 del regolamento n. <sup>517/2014</sup> opera una distinzione tra, da un lato, il trasferimento di quota, disciplinato dal paragrafo 1 dello stesso e applicabile all'immissione sul mercato di HFC sfusi, e, dal punto di vista dall'altra, l'autorizzazione all'uso di una quota, disciplinata dal suo comma 2 ed applicabile all'immissione in commercio di apparecchiature precaricate con HFC di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento.
- 9 Infatti, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. <sup>517/2014</sup>, un produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 o 3, del medesimo regolamento e al quale è stata assegnata una quota conformemente con l'articolo 16, paragrafo 5, di tale regolamento può trasferire, in tutto o in parte, tale quota a un altro produttore o importatore dell'Unione.
- Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. <sup>517/2014</sup>, un produttore o importatore al quale è stata assegnata una quota ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento o al quale è stata trasferita una quota ai sensi dell'art. L'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento può autorizzare un'altra impresa a utilizzare la sua quota ai fini dell'articolo 14 di tale regolamento. Dall'articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. <sup>517/2014</sup> risulta che i quantitativi corrispondenti di HFC si considerano immessi sul mercato alla data in cui l'autorizzazione è rilasciata dal produttore o importatore.
- Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. <sup>517/2014</sup>, le imprese alle quali sono state assegnate quote devono comunicare alla Commissione le informazioni relative ai quantitativi di HFC prodotti o importati nell'Unione europea. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, di tale regolamento, ciascuna impresa che, ai sensi del suo paragrafo 1, ha dichiarato l'immissione sul mercato di 10.000 tonnellate di CO2 equivalente o più di HFC durante l'anno civile precedente garantisce che l'accuratezza di tale le informazioni sono verificate da un revisore indipendente.
- Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, le imprese che hanno superato la quota di



immissione sul mercato degli HFC loro assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, o cedute ai sensi dell'articolo 18 del medesimo regolamento sono assegnata solo una quota ridotta per il periodo di assegnazione successivo alla scoperta del superamento, la riduzione corrispondente al 200% del quantitativo eccedente la quota.

- 13 È in tale contesto che la Commissione ha istituito, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. <sup>517/2014</sup>, il registro degli HFC, di cui essa gestisce. I produttori e gli importatori ai quali è assegnata una quota di commercializzazione di HFC devono registrarsi in questo registro.
- La ricorrente è un'impresa finlandese attiva nel settore degli HFC. Il 4 giugno 2015 è entrata nel registro degli HFC come importatore di apparecchiature HFC precaricate e come società di commercializzazione di HFC sfusi.
- 15 Conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. <sup>517/2014</sup>, la Commissione ha assegnato alla ricorrente una quota per l'immissione in commercio di HFC per gli anni dal 2016 al 2018. La quota disponibile che la ricorrente aveva per l'anno 2017 ammontava a 34.060 tonnellate di CO2 equivalenti.
- 16 Il 10 agosto 2017 le imprese estoni Arctica Ref OÜ e Arctica Solutions OÜ, sulla base dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n.  $^{517/2014}$ , hanno autorizzato la ricorrente ad utilizzare la loro quota, rispettivamente di 14 929 e 762 tonnellate di CO2 equivalente. Queste due autorizzazioni di quota sono state registrate nel registro degli HFC.
- Il 28 marzo 2018 un rappresentante di Arctica Ref e Arctica Solutions ha inviato alla Commissione un messaggio di posta elettronica in cui affermava che le due imprese avevano intenzione di trasferire alla ricorrente quote per l'immissione sul mercato degli HFC sfusi nel 2017, ma che, a causa di un "problema", avevano autorizzato la ricorrente a utilizzare la loro quota per la commercializzazione di apparecchiature precaricate con HFC. In questa e-mail, il rappresentante di queste due imprese ha chiesto alla Commissione se fosse possibile risolvere questo problema trasformando le autorizzazioni concesse alla richiedente per l'utilizzo delle quote per la commercializzazione di apparecchiature precaricate con HFC in quote di trasferimento per l'immissione di HFC sfusi sul mercato.
- 18 Con e-mail dello stesso giorno, la Commissione ha risposto al rappresentante di Arctica Ref e Arctica Solutions, ricordando in particolare la differenza tra il trasferimento di quota e l'autorizzazione all'uso di una quota e indicando che avrebbe esaminato "approfonditamente" le relazioni relativo all'immissione sul mercato degli HFC nel 2017.
- Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, la ricorrente, dal canto suo, ha spiegato di aver accettato, nel 2017, due autorizzazioni all'utilizzo delle quote di Arctica Ref e Arctica Solutions. Tuttavia, è emerso che non poteva usufruire di tali quote, in quanto non consentivano l'immissione sul mercato di HFC sfusi, ma solo l'immissione sul mercato di apparecchiature precaricate con HFC. Dopo aver indicato di non importare tali apparecchiature, ha chiesto alla Commissione di tener conto delle sue spiegazioni nell'ambito del processo di verifica della relazione.
- 20 Con messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2018, la Commissione ha risposto alla ricorrente che avrebbe esaminato la questione in modo più approfondito durante il periodo di verifica.
- 21 Il 19 giugno 2018 la ricorrente ha presentato il suo rapporto di verifica per l'anno 2017, in cui affermava di aver commercializzato, durante quell'anno, 49.745 tonnellate di CO2 equivalente di HFC alla rinfusa.
- Con lettera del 16 ottobre 2018, la Commissione ha informato la ricorrente di aver superato la quota assegnatale per l'immissione in commercio di HFC nel 2017 e che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento no ridurrebbe, per il successivo periodo di assegnazione dei contingenti, tutti i contingenti ad esso assegnati di 31 370 tonnellate di CO2 equivalente, vale a dire, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, una riduzione del 200% del quantitativo per il quale il contingente era stata superata secondo la relazione che le aveva sottoposto (di seguito "decisione del 16 ottobre 2018").
- 23 Con sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020:218), il Tribunale ha annullato la decisione del 16 ottobre 2018, in quanto la Commissione non poteva, senza disconoscere l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, interpretato alla luce del principio di buona amministrazione, infliggere una sanzione alla ricorrente senza aver esaminato con attenzione e imparzialità tutte le informazioni portate alla sua conoscenza, cosa che ella non aveva fatto .
- Con lettera del 22 luglio 2020, scritta in inglese (in prosieguo: la «lettera del 22 luglio 2020»), la Commissione ha informato la ricorrente che, a seguito dell'annullamento della decisione del 16 ottobre 2018, intendeva adottare una o più nuove decisioni in merito a sanzioni o assegnazione di quote.
- Con lettera del 22 luglio 2020, la Commissione ha informato la ricorrente che, alla luce degli elementi menzionati nell'allegato ad essa allegato, riteneva di aver superato, nel 2017, la sua quota applicabile all'immissione sul mercato di HFC sfusi . La Commissione ha chiesto alla ricorrente, in primo luogo, di confermare l'esattezza delle informazioni menzionate in tale allegato e, in secondo luogo, di fornirle tutte le informazioni supplementari ritenute pertinenti. La Commissione ha precisato che, in mancanza di risposta della ricorrente entro i termini fissati, riterrebbe costituite e complete le informazioni contenute in tale allegato. Infine, ha chiesto alla ricorrente di informarla se preferiva comunicare in una lingua diversa dall'inglese.
- In allegato alla lettera del 22 luglio 2020, la Commissione ha rilevato in particolare che, il 28 marzo 2018, aveva ricevuto, in primo luogo, un messaggio di posta elettronica da Arctica Ref e Arctica Solutions in cui si informava che, sebbene la ricorrente volesse ottenere un trasferimento di quota per la commercializzazione di HFC sfusi, c'era stato un "problema", in quanto le quote trasferite nel 2017 erano state per la commercializzazione di apparecchiature precaricate



con HFC e, in secondo luogo, una e-mail del richiedente che informava dello stesso problema, anche se non importava apparecchiature precaricate con HFC. La Commissione ivi ha inoltre affermato che, il 5 giugno 2018, la ricorrente, da un lato, aveva nuovamente accettato un'autorizzazione all'uso, sulla base dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento <sup>n.</sup> 517/2014, 275 tonnellate di CO2 equivalente emanate dalla quota Arctica Ref e, per contro, aveva più volte modificato il proprio profilo utente nel registro HFC, aggiungendo lo status di importatore di apparecchiature precaricate in HFC e poi cancellandolo, in modo che al 30 agosto 2018, il suo profilo utente lo mostrasse solo come importatore di HFC sfuso.

- Con lettera del 14 agosto 2020 e redatta in lingua inglese, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla lettera del 22 luglio 2020, chiedendo alla Commissione di omettere alcuni fatti dall'allegato ivi allegato, in particolare l'affermazione di essere stata ripetutamente iscritta nel registro degli HFC in qualità di importatore di apparecchiature precaricate con HFC al fine di beneficiare di un'autorizzazione all'utilizzo di una quota o di un trasferimento di quota. Ha aggiunto che quando è entrata nel registro degli HFC nel 2015, non capiva che potevano esserci conseguenze legali quando una società si registrava sia come importatrice di HFC sfusi che come importatrice di apparecchiature precaricate con HFC e che, data la complessità natura della normativa sulle quote di HFC,
- 28 Con lettera del 14 ottobre 2020 (in prosieguo: la «lettera del 14 ottobre 2020»), la Commissione ha informato la ricorrente di aver tenuto conto delle osservazioni formulate nella sua lettera del 14 agosto 2020, senza trarne alcuna conseguenza dalle modifiche del suo profilo utente nel registro degli HFC.
- 29 In tale lettera, la Commissione rilevava in particolare quanto segue:
- «[L]a superamento della quota del 2017, rilevato nel 2018, ha l'effetto giuridico di ridurre la quota assegnata [al richiedente] di 31.370 tonnellate di CO2 equivalente per i periodi di assegnazione delle quote a partire dal 2019. Conformemente al secondo comma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento [n. 517/2014], nessun contingente può essere assegnato [al richiedente] per i periodi di assegnazione dei contingenti 2019 e 2020 (quota ridotta di 4.353 tonnellate di CO2 equivalente e di 5.353 tonnellate di CO2 equivalente per il 2019 e il 2020, rispettivamente) e per i successivi periodi di attribuzione fino alla detrazione dell'intero importo della riduzione. »
- 30 La Commissione concludeva la lettera del 14 ottobre 2020 indicando alla ricorrente che sperava che «ciò chiarisca la sua domanda».
- 31 Il 20 novembre 2020 la ricorrente ha inviato alla Commissione un messaggio di posta elettronica, redatto in inglese, in cui affermava che, a suo avviso, le conclusioni contenute nella lettera del 14 ottobre 2020 non erano conformi alla sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218).
- 32 Il 15 dicembre 2020 la ricorrente è stata informata, tramite il registro degli HFC, della riduzione a zero della sua quota di commercializzazione di HFC sfusi per l'anno 2021.
- 33 Con messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2020, scritto in inglese, la ricorrente ha informato la Commissione di essere stata informata tramite il registro degli HFC che la sua quota era nulla e le ha chiesto di sapere se si trattava di un errore e cosa sarebbe il seguito dato al suo fascicolo.
- Con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021, la Commissione ha confermato alla ricorrente che non vi era alcun errore quanto alle quote che le erano state assegnate per gli anni dal 2019 al 2021 (in prosieguo: la «posta elettronica del 12 gennaio 2021»).

#### Conclusioni delle parti

- 35 La ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:
- dichiarare ammissibile il ricorso;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.
- 36 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

# In diritto

- 37 In limine, occorre rilevare che la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile.
- La Commissione fa valere che è stata la lettera del 14 ottobre 2020, debitamente notificata alla ricorrente, a fissare definitivamente la propria posizione in merito alla riduzione della quota risultante dalla sanzione a partire dal 2019, sicché tale lettera deve essere considerata come un decisione ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Le informazioni inserite nel registro degli HFC il 15 dicembre 2020 costituirebbero solo l'attuazione di questa precedente decisione. Pertanto, l'atto che avrebbe dovuto essere impugnato dal ricorrente è la lettera del 14 ottobre 2020, e non l'informazione iscritta nel registro degli HFC.
- 39 La ricorrente sostiene che il ricorso è ricevibile.



- 40 Si rammenta che il giudice dell'Unione è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto di un ricorso nel merito senza prima pronunciarsi sulla sua ammissibilità (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, punto 52).
- 41 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare in via preliminare la fondatezza della domanda di annullamento della ricorrente senza prima pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
- 42 A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, alla violazione dell'articolo 266 TFUE e, il secondo, alla carenza di motivazione della decisione impugnata e alla violazione dell'articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento n. 517/2014 e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

### Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE

- 43 A sostegno del suo primo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione si è astenuta dall'esecuzione della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020:218), in violazione dell'articolo 266 TFUE.
- 44 Al riguardo, la ricorrente sostiene che, a seguito della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), spettava alla Commissione adottare le misure di attuazione necessarie ripristinare la situazione giuridica in cui si trovava prima dell'adozione della decisione del 16 ottobre 2018.
- 45 Pertanto, secondo la ricorrente, per dare corretta esecuzione alla sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020:218), la Commissione avrebbe dovuto, ad esempio, risarcire la propria quota per duta per effetto della sanzione irrogata aumentando la propria quota per il successivo periodo di assegnazione o offrirle un equo risarcimento del danno subito in conseguenza della sanzione illegittima.
- Tuttavia, così non è stato, in quanto, sia nella lettera del 14 ottobre 2020 che nella decisione impugnata e nell'email del 12 gennaio 2021, la Commissione ha indicato di non avere intenzione di conformarsi alla sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218).
- La ricorrente ne deduce che la decisione impugnata è viziata dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020:218).
- Si segnala che, secondo costante giurisprudenza, per dare esecuzione ad una sentenza di annullamento e per darle piena esecuzione, l'ente interessato è tenuto a rispettare non solo il dispositivo di tale sentenza, ma anche il motivi che vi hanno condotto e che costituiscono il supporto necessario, nel senso che sono indispensabili per determinare l'esatto significato di quanto giudicato nel dispositivo. Sono questi i motivi che, da un lato, individuano l'esatta disposizione considerata illegittima e, dall'altro, rivelano le ragioni esatte dell'illegittimità riscontrate nel dispositivo e di cui l'ente interessato deve tenere conto. in sostituzione dell'atto annullato (v. sentenza del 17 maggio 2017, PG/Fronex, T-583/16, non pubblicata, EU:T:2017:344, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
- 49 Inoltre, se una sentenza ha l'effetto di annullare un atto con effetto retroattivo, si deve rilevare che non obbliga necessariamente l'amministrazione ad adottare una nuova decisione, la cui sostanza sarebbe diversa da quella relativa alla decisione annullata, a condizione che questa nuova decisione e il procedimento con cui è stata adottata non sono affette dagli stessi vizi che hanno portato all'annullamento del primo o da nuovi vizi (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Sabbagh/Consiglio, T-652/11, non pubblicato, EU:T:2015:112, punto 57).
- Al riguardo, si deve rilevare che, nella sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), il Tribunale ha fatto riferimento alla due diligence, tuttavia necessario, che la Commissione non aveva adempiuto in sede di esame della domanda del ricorrente, nonché le ipotesi errate su cui si era basata per adottare la decisione del 16 ottobre 2018.
- Così, in primo luogo, dopo aver constatato, ai punti da 8 a 10 della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020:218), che il regime giuridico del l'acquisizione di un'autorizzazione all'uso di una quota relativa all'immissione sul mercato di apparecchiature precaricate con HFC differiva sostanzialmente da quella applicabile a un trasferimento di quota relativo all'immissione sul mercato di HFC alla rinfusa, ha osservato il Tribunale, ai paragrafi 70 e 71 di tale sentenza, che a torto la Commissione ha ritenuto che la ricorrente avesse agito in malafede, anche se, in particolare, l'errore era stato manifestato spontaneamente dalle due società inizialmente detentrici delle quote. In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 72 a 75 di tale sentenza, che la Commissione aveva erroneamente ritenuto corretti i dati che figuravano nel registro degli HFC, anche se, in particolare, veniva addotta l'esistenza di un errore relativo alle dichiarazioni di fornitura di quote alla ricorrente e che tali quote non erano state utilizzate da il candidato. In terzo luogo, ai punti da 76 a 78 della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non potesse ritenere che la volontà di le parti non erano rilevanti nel determinare se accogliere una richiesta di rettifica. In quarto luogo, ai punti da 79 a 81 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non potesse validamente invocare l'impossibilità di modificare i dati in quanto riguardavano un anno passato, anche se il presunto errore era stato segnalato prima della fine del periodo di rendicontazione. In quinto luogo, ai punti 83 e 84 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione potesse disciplinare la possibilità di rettificare dati relativi a determinati requisiti formali o materiali nel registro degli HFC, ma che quest'ultima non poteva far valere che il il richiedente avrebbe dovuto



accompagnare la sua richiesta con documenti giustificativi sulla base di requisiti che non erano stati preventivamente portati alla sua attenzione. In sesto, ai punti 85 e 86 della sentenza 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), il Tribunale ha ritenuto a torto la Commissione invocare il principio della parità di trattamento quando non aveva ricevuto Solo una richiesta di modifica dal introduzione del registro HFC. Settimo e ultimo, ai punti da 87 a 90 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che la Commissione non aveva dimostrato la volontà di eludere le norme applicabili.

- Per quanto riguarda specificamente l'argomento della Commissione relativo all'impossibilità per essa di apportare modifiche alle informazioni che erano state registrate nel registro degli HFC, il Tribunale ha rilevato, ai punti 67 e 68 della sentenza del 28 maggio 2020, Darment /Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), in primo luogo, che, se il regolamento n. 517/2014 non prevedeva espressamente la possibilità di rettifica delle informazioni contenute nel registro HFC, né vietava tale rettifica e, per contro, che, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 del medesimo regolamento, il La Commissione ha istituito il registro degli HFC e ne ha assicurato il funzionamento e potrebbe, mediante atti di esecuzione, nella misura necessaria, garantire il corretto funzionamento di tale registro.
- Gli elementi sopra menzionati implicano che, contrariamente a quanto suggerisce la ricorrente, il Tribunale non ha indicato, nella sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), che la Commissione dovrebbe apportare sistematicamente correzioni quando è stato affermato che erano stati commessi errori di registrazione degli HFC, come quelli di cui trattasi nella presente causa, ma solo che non poteva opporsi sistematicamente a una richiesta di rettifica delle informazioni registrate in tale registro.
- Al riguardo, va rilevato che la considerazione, sviluppata al punto 89 della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020:218), che non sussisteva la necessità di esaminare se Arctica Solutions non potesse, per motivi giuridici, trasferire la sua quota alla ricorrente non è stata trasferita al fine di trarre la conclusione che, per quanto riguarda le registrazioni controverse, la Commissione non ha mai potuto rifiutarsi di apportare le rettifiche richieste, ma solo affermare che la Commissione non poteva, sulla base di questo solo elemento, ritenere che l'intenzione della ricorrente fosse quella di aggirare le norme imperative previste dal regolamento n. ° 517/2014.
- È stato in considerazione di tali elementi che il Tribunale ha ritenuto, al punto 93 della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), che la Commissione aveva violato l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, interpretato alla luce del principio di buona amministrazione, infliggendo una sanzione al ricorrente senza aver esaminato con attenzione e imparzialità tutti gli elementi di cui era stato portato a conoscenza e, di conseguenza, ha annullato l'art. decisione del 16 ottobre 2018.
- Come risulta dai punti da 50 a 55 supra, il Tribunale, nella sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020:218), ha annullato la decisione del 16 ottobre, 2018 senza commentare il contenuto e il significato della nuova decisione che la Commissione dovrebbe adottare in esecuzione della citata sentenza.
- Ne consegue che la censura, sollevata dalla ricorrente, secondo la quale la Commissione non avrebbe, in linea di principio, commesso un errore nell'adottare una nuova decisione che non la sanzionasse per il superamento della quota verificatasi nel 2017 deve essere respinta.
- Lo stesso dicasi per l'affermazione della ricorrente secondo cui, sia nella lettera del 14 ottobre 2020 che nella decisione impugnata e nella e-mail del 12 gennaio 2021, la Commissione ha indicato di non avere intenzione di conformarsi alla sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218). Infatti, non essendovi elementi di prova nel fascicolo che lo confermino, tale affermazione non può essere accolta.
- Pertanto, il primo motivo deve essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata e sulla violazione dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 5 17/2014 e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali

Il secondo motivo si articola in due parti. Con la prima parte, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha motivato la decisione impugnata. Con la seconda parte, indica che, respingendo la propria domanda per motivi connessi all'impossibilità tecnica di modificare le indicazioni iscritte nel registro degli HFC, la Commissione ha contravvenuto alla sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, inedito, EU:T:2020:218).

Prima parte del secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata

- Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è priva di motivazione e di aver scoperto la motivazione solo leggendo il controricorso. Ne deduce che la decisione impugnata deve essere annullata.
- La ricorrente sostiene che solo nel controricorso la Commissione ha esposto i motivi che l'hanno indotta a ritenere di aver superato la sua quota per l'immissione sul mercato di HFC sfusi e le ragioni per cui non le era stata assegnata alcuna quota per gli anni 2019-2021.
- 63 La ricorrente ne deduce che la Commissione non può motivare le sue decisioni nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e retroattivamente.
- 64 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.



- 65 Si rammenta che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e mostrare in modo chiaro ed inequivocabile la motivazione dell'istituzione che ha emanato l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le motivazioni del provvedimento adottato e il giudice competente ad esercitare il suo controllo (v. sentenza del 16 giugno 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commissione, T-126/19, EU:T:2021:360, punto 148 e giurisprudenza citata).
- Parimenti, l'obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della causa. La motivazione non è tenuta a precisare tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, nella misura in cui la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 296 TFUE deve essere valutata non solo dal tenore letterale di tale atto atto, ma anche dal suo contesto e da tutte le norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza del 16 giugno 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commissione, T-126/19, EU:T:2021:360, punto 149 e la giurisprudenza citata).
- Nella specie, al fine di valutare la fondatezza dell' argomento relativo alla carenza di motivazione della decisione impugnata, è necessario collocare l' iscrizione nel registro HFC della quota assegnata alla ricorrente nel suo contesto di fatto. Pertanto, si deve rilevare che la motivazione che ha indotto la Commissione ad adottare la decisione impugnata è già apparsa nella lettera del 22 luglio 2020 ed è stata poi sviluppata nella lettera del 14 ottobre 2020.
- Al riguardo, si deve rilevare che dalla lettera del 22 luglio 2020 risulta che la Commissione ha inteso basare la sua decisione sulle informazioni contenute nell'allegato ad essa allegata e che ha ritenuto, alla luce di tali elementi, che la ricorrente aveva superato la sua quota nel 2017. La lettura di tale lettera e del suo allegato evidenzia ulteriormente il fatto che la Commissione non aveva tenuto conto dell'argomento fondato sul "problema" segnalato il 28 marzo 2018 da Arctica Ref e Arctica Solutions come nonché dal richiedente.
- Inoltre, nella lettera del 14 ottobre 2020, a seguito delle osservazioni relative alla lettera del 22 luglio 2020 della ricorrente del 14 agosto 2020, la Commissione ha sviluppato espressamente tre ragioni per le quali ha ritenuto che non vi fosse accogliere la richiesta di quest'ultimo. In primo luogo, secondo la Commissione, dalle disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento <sup>n.</sup> 517/2014. In secondo luogo, la Commissione ha sostenuto che, in mancanza di una base giuridica per modificare le informazioni inserite nel registro degli HFC dalle imprese, era vietato correggere i dati che figurano in tale registro al fine di trasformare un'autorizzazione all'uso di una quota in un trasferimento di quote. In terzo luogo, la Commissione ha affermato che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento <sup>n</sup> 517/2014, e nella misura in cui la ricorrente avesse superato la quota che le era stata assegnata per 1'anno 2017, si è reso necessario ridurre del 200% del quantitativo eccedente la quota le quote che le sarebbero state assegnate per gli anni successivi , in modo che al richiedente vengano assegnate quote ridotte a zero per gli anni 2019 e 2020 nonché per gli anni successivi fino alla detrazione dell'importo complessivo della riduzione.
- Ne consegue che la Commissione ha motivato il livello giuridico richiesto per la decisione impugnata e che la prima parte del secondo motivo non può essere accolta.
- Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali
- Con la seconda parte del suo secondo motivo, in primo luogo, la ricorrente fa valere che il contenuto della lettera del 22 luglio 2020 l'ha indotta a ritenere che la Commissione si sarebbe conformata alla sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T -739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), sicché aveva il diritto di aspettarsi che la Commissione rettificasse i dati contenuti nel registro degli HFC.
- La ricorrente aggiunge che la Commissione non può sostenere di non aver provato l'errore da essa addotto, anche se non le è mai stato chiesto di produrre elementi di prova in merito a tale errore. La ricorrente sostiene che, in ogni caso, la richiesta contenuta nella lettera del 22 luglio 2020 di confermare l'esattezza dei fatti registrati dalla Commissione nell'allegato ad esso allegato e di fornire ogni ulteriore informazione che ritenesse utile era formulata in modo troppo ampio per consentirle di comprendere ciò che la Commissione si aspettava da lei.
- La ricorrente ne deduce che la Commissione ha adottato una nuova decisione sulla base di un argomento che non era mai stato portato alla sua attenzione e che, così facendo, ha violato l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali nonché il suo diritto essere ascoltato e il suo diritto a partecipare al procedimento amministrativo.
- In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il motivo principale della decisione impugnata è che la Commissione ha ritenuto che non le fosse possibile, sia dal punto di vista tecnico che giuridico, procedere a una rettifica del registro degli HFC, anche se , ai punti 66 e 67 della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), il Tribunale aveva affermato il contrario.
- La ricorrente rileva che il quantitativo complessivo di HFC autorizzati all'immissione in commercio non è mai stato superato, non avendole utilizzate le imprese inizialmente detentrici delle quote, sicché non le si può addebitare di aver violato la finalità del regolamento n. 517/2014 . A suo avviso, ignorare tale circostanza costituisce un errore manifesto di valutazione.
- 76 Infine, la ricorrente fa valere che il registro degli HFC non è redatto né in finlandese né in estone e che l'errore commesso dalle imprese inizialmente detentrici delle quote è dovuto al fatto che la versione estone del regolamento n' distinzione tra trasferimento di quota e autorizzazione all'uso della quota. Tale errore sarebbe tanto più scusabile in



quanto la registrazione della transazione è stata effettuata attraverso il registro HFC senza che quest'ultimo riporti alcun errore.

- Ta ricorrente ne deduce che, poiché la Commissione non ha dimostrato i motivi per cui non è stato possibile procedere alla rettifica richiesta, il suo ricorso di annullamento dev'essere accolto.
- Per quanto riguarda anzitutto il procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata, si deve rilevare che, a seguito della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020: 218), la Commissione, come risulta dalla lettera del 22 luglio 2020 e dal suo allegato, ha effettuato un nuovo esame del fascicolo del ricorrente, chiedendole se preferisse che nell'istruttoria del suo caso fosse utilizzata una lingua diversa dall'inglese.
- La lettera del 22 luglio 2020 indicava chiaramente alla ricorrente che, alla luce dei fatti esposti nell'allegato ad essa allegato, la Commissione riteneva di aver superato la propria quota per l'anno 2017.
- 80 Inoltre, con lettera del 22 luglio 2020, la Commissione ha espressamente invitato la ricorrente a presentare tutte le sue osservazioni e a fornirle ogni ulteriore informazione che ritenesse utile per l'esame del suo caso e la difesa dei suoi diritti.
- Risulta dai punti da 78 a 80 supra che, a seguito della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020:218), contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non le ha fatto capire che, quando ha riesaminato il suo fascicolo, avrebbe accolto la sua richiesta di rettifica del registro degli HFC. Al contrario, la Commissione ha informato la ricorrente che, in questa fase dell'istruttoria del procedimento, riteneva che non fosse necessario accogliere la sua richiesta, spettandole se del caso contestare tale orientamento, facendo valere i propri diritti e comunicando ogni informazione che ritenga utile.
- 82 Inoltre, in ordine ai «problemi» esposti in appendice alla lettera del 22 luglio 2020 incontrati dalle imprese inizialmente detentrici delle quote e dalla ricorrente, si deve rilevare che, nei fatti riportati in tale appendice, la Commissione ha fatto riferimento alle due e-mail ricevute il 28 marzo 2018 da Arctica Ref e Arctica Solutions e dalla ricorrente, le quali si riferivano a presunti "problemi" che avevano determinato che, invece di beneficiare di un trasferimento di quote per la commercializzazione di HFC sfusi, la ricorrente aveva acquisito l'autorizzazione all'utilizzo delle quote per la commercializzazione di apparecchiature precaricate con HFC.
- Tuttavia, la mera menzione dei "problemi" richiamati nelle due email del 28 marzo 2018 non era, di per sé, sufficiente a stabilire l'esistenza dell'asserito errore. Infatti, gli elementi tratti da tali e-mail non erano sufficientemente dettagliati e motivati per determinare con certezza le circostanze in cui erano avvenute le iscrizioni problematiche nel registro degli HFC, sicché si poteva solo ritenere che la materialità del presunto errore fosse stata compiuta.
- Al riguardo, è vero che, con lettera del 22 luglio 2020, la Commissione ha espressamente invitato la ricorrente a fornire ogni ulteriore informazione che ritenesse utile e pertinente, senza tuttavia invitarla espressamente a fornire la prova dell'esistenza di un errore in merito alle operazioni che hanno portato ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle quote per la commercializzazione di apparecchiature precaricate con HFC.
- Resta il fatto che, come risulta dai punti da 76 a 78 della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicata, EU:T:2020:218), il Tribunale ha ritenuto che la volontà delle parti era un elemento di cui tener conto nell'ambito di una richiesta di rettifica dei dati iscritti nel registro degli HFC.
- In tale contesto, e alla luce dell'invito rivolto alla ricorrente dalla Commissione nella lettera del 22 luglio 2020 chiedendole di fornirle ogni ulteriore informazione utile a sostegno della sua domanda, spettava alla ricorrente, che era solo per quanto riguarda la Commissione dalla sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), e dal procedimento amministrativo di esecuzione che ne è seguito, per far valere effettivamente i propri diritti.
- 87 Infatti, spettava alla ricorrente, in primo luogo, indicare chiaramente uno o più errori commessi nel 2017 in merito alle operazioni che le avevano portato ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle quote per l'immissione sul mercato di apparecchiature precaricate con HFC e, in secondo luogo, per determinare con precisione le circostanze e la natura dell'errore asserito e per giustificarlo, in particolare comunicando elementi di prova, quali e-mail o lettere, o anche certificati o accordi, relativi alle circostanze relative alle dette operazioni.
- Tuttavia, nella sua lettera del 14 agosto 2020, la ricorrente si è limitata a sostenere di aver ignorato la differenza nel regime giuridico applicabile agli importatori di HFC sfusi e agli importatori di apparecchiature precaricate di HFC e ad affermare che le modifiche di profilo di utenti che aveva operato nel registro degli HFC erano estranei alla volontà di aggirare le norme derivanti dal regolamento n . 517/2014 . La ricorrente, invece, non ha menzionato alcun errore commesso, né ha fornito dettagli o elementi di prova tali da stabilire la realtà, la sostanza e la portata degli asseriti errori consentendo alla Commissione di poter comprendere esattamente e concretamente le circostanze in cui si sarebbero verificati questi errori.
- 89 Pertanto, da un lato, la Commissione aveva esplicitamente invitato la ricorrente a fornire ogni ulteriore informazione decisiva e le aveva pertanto concesso piena libertà di far valere i suoi diritti nel procedimento di esecuzione a seguito della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218). D'altra parte, a seguito di tale sentenza, la ricorrente non poteva più ignorare che la volontà delle imprese, normalmente



concretizzata dalle iscrizioni nel registro degli HFC, costituiva un elemento rilevante di cui tener conto nell'ambito di una richiesta di rettifica di un errore che, come nel caso di specie, riguardava l'oggetto dell'operazione che ha portato all'acquisizione delle quote. Ciò significa che la ricorrente non può invocare i punti da 82 a 84 della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), di imputare negligenza alla Commissione nell'istruttoria del suo fascicolo successivo a tale sentenza. Spettava infatti alla ricorrente portare l'informazione decisiva all'attenzione della Commissione, che l'aveva espressamente invitata a farlo, di modo che l'argomento secondo cui la Commissione avrebbe violato l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali deve essere respinto.

Quanto alla fondatezza della decisione impugnata, si deve rilevare che, se una decisione è validamente fondata su

- Quanto alla fondatezza della decisione impugnata, si deve rilevare che, se una decisione è validamente fondata su uno o più motivi, i motivi relativi ad altri motivi di tale decisione sono inconferenti poiché, supponendoli fondati, non sarebbe idoneo a comportare l'annullamento di tale decisione (v. sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T-347/12 P, EU:T:2014:268, punto 22 (non pubblicato) e cause citate].
- Nella specie, considerati i tre motivi su cui si basa la decisione impugnata, è vero che la Commissione non poteva fondare validamente il suo rifiuto di rettificare i dati del ricorrente nel registro degli HFC sul fatto che nessun motivo lo autorizzava a trasformare un autorizzazione a utilizzare una quota in un trasferimento di quota, anche se, ai punti da 66 a 69 della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T:2020:218), il La Corte ha rilevato in particolare che nessuna disposizione del regolamento n. 517/2014 vietava di apportare correzioni a tale registro.
- Tuttavia, se la ricorrente non ha fornito, durante l'indagine del suo caso a seguito della sentenza del 28 maggio 2020, Darment/Commissione (T-739/18, non pubblicato, EU:T: 2020:218), elementi di prova sufficienti per determinare le circostanze e la rilevanza dell'errore addotto, la Commissione, dopo aver ricordato che l'autorizzazione all'uso di una quota e il trasferimento di una quota rientravano in sistemi giuridici distinti, ritenere che la ricorrente avesse superato la quota di commercializzazione di HFC sfusa ad essa assegnata per l'anno 2017 e trarre le necessarie conclusioni applicando l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. ° 517/2014.
- Pertanto, nella misura in cui il primo e il terzo motivo su cui si basava la decisione impugnata erano di per sé sufficienti a giustificare il rigetto della domanda della ricorrente, si deve ritenere che essa fosse sufficientemente motivata e senza aver violato né l'art. 25, n. 2) del Regolamento n. 517/2014 né dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali che la Commissione, da un lato, ha respinto la richiesta di rettifica delle iscrizioni nel registro HFC riguardanti il ricorrente e, dall'altro, ha rifiutato di assegnare a quest'ultimo una quota per la commercializzazione di HFC sfusi per gli anni dal 2019 al 2021.
- Una conclusione del genere non può essere rimessa in discussione dalle censure della ricorrente secondo cui, in particolare, gli errori commessi sarebbero dovuti alla complessità della normativa dell'Unione che disciplina le quote di immissione sul mercato degli HFC, alle difficoltà di traduzione del regolamento n. <sup>517/2014</sup> in estone e il fatto che il portale elettronico contenente il registro degli HFC fosse scritto in inglese.
- Infatti, a parte il fatto che la complessità della normativa non può costituire un pretesto per non applicarla, è altrettanto pacifico che le affermazioni relative al nesso tra l'esistenza dell'errore asserito e la formulazione in inglese del portale elettronico e le presunte difficoltà di traduzione del regolamento n. <sup>517/2014</sup> restano infondate e non idonee a rimettere in discussione la conclusione stabilita al punto 89 supra. Al riguardo, si segnala che, nonostante l'espressa richiesta avanzata dalla Commissione nella lettera del 22 luglio 2020 che invitava la ricorrente ad informarla se preferisse comunicare in una lingua diversa dall'inglese, quest'ultima la redasse il 14 agosto, Lettera 2020 in inglese.
- Quanto all'argomento relativo ad un errore manifesto commesso nella valutazione dei fatti, è sufficiente rilevare che, per le ragioni esposte in particolare ai punti da 86 a 89 supra, la valutazione dell'impianto generale del regolamento n. 517/2014 non può esentare il richiedente che chiede la rettifica di un errore commesso durante l'acquisizione di una quota dal giustificare l'esistenza e la sostanza di tale errore in modo sufficientemente dettagliato e consentire alla Commissione di esercitare il controllo sulle sue affermazioni e sulla giustificazione della richiesta di rettifica .
- 97 Pertanto, poiché i motivi relativi alla violazione dell'articolo 266 TFUE, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 devono essere respinti, il ricorso deve essere integralmente respinto.

#### Sulle spese

Sulle spese 98 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese, se così è stata fatta valere.

Sulle spese 99 La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, secondo le conclusioni della Commissione.

Per queste ragioni,

IL TRIBUNALE (prima camera) dichiarare e interrompere:

1) Il ricorso è respinto.



	2)	La Darment Oy è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.	
	(Omi	ssis)	
0	ne		